

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-139	del 09/03/2010
Oggetto	Sezione Provinciale di Bologna. Affidamento diretto di materiale di laboratorio alla Ditta DIONEX.	
Proposta	n. PDTD-2010-162 del 09/03/2010	
Struttura adottante	Sezione Di Bologna	
Dirigente adottante	Corvaglia Maria Adelaide	
Struttura proponente	Laboratorio Integrato	
Dirigente proponente	Bucci Sabattini Maria Antonietta	
Responsabile del procedimento	Bucci Sabattini Maria Antonietta	

Questo giorno 9 (Nove) marzo 2010, presso la sede di Via F. Rocchi, 19 in Bologna, il Direttore del nodo Sezione di Bologna, Dott.ssa Corvaglia Maria Adelaide, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 95 del 16/12/2009 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia Romagna

Determinazione n. del

Questo giorno 2010 (duemiladieci) presso la sede della Sezione Provinciale ARPA di Bologna sita in Via Triachini n. 17, il Direttore Dr.ssa M. Adelaide Corvaglia, ai sensi dell'art. 4 co.2 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e del Regolamento sul decentramento amministrativo, approvato con delibera del Direttore generale n. 95 del 16/12/2009 determina quanto segue:

Oggetto: Sezione Provinciale di Bologna. Affidamento diretto alla Ditta DIONEX della fornitura di materiali di laboratorio per il periodo 10/03/2010 – 09/03/2012

VISTI:

- la D.D.G. n. 96 del 21/12/09: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2010-2012, del Piano Investimenti 2010-2012, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2010 e del Budget generale per l'esercizio 2010;
- la D.D.G. n. 97 del 21/12/09: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione linee guida e assegnazione ai Centri di responsabilità del budget di esercizio e investimenti 2010;
- Il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
- le disposizioni di cui alla Delibera dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10/01/07 in merito alle modalità di funzionamento del sistema SIMOG e della richiesta del codice identificativo gara (CIG);
- la direttiva n. 2 del 20/02/2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione in materia di pubblicità dell'attività contrattuale della P.A.;

PREMESSO CHE:

- il Responsabile Laboratorio Integrato – Dr.ssa M.A. Bucci Sabattini - ha espresso la necessità di attivare un contratto di fornitura di materiali di laboratorio con la Ditta DIONEX Spa, come da dichiarazione per affidamento diretto a firma della stessa agli atti della Sezione;

- che in data 17/02/2010 si è proceduto a richiedere alla ditta Dionex la presentazione di un preventivo sulla base di una stima annuale del fabbisogno di materiali di laboratorio, come meglio dettagliato nell'allegato "Condizioni di fornitura";
- che la Ditta DIONEX Spa in data 03/03/2010 ha presentato offerta n. 0056/10/LS/TT sulla base dei fabbisogni indicati dal Laboratorio Integrato;
- che l'offerta è stata verificata e valutata corrispondente a quanto richiesto;

DATO ATTO:

- dell'accettazione e della sottoscrizione da parte della Ditta delle condizioni di fornitura predisposte dalla Sezione di Bologna a disciplina del rapporto contrattuale di fornitura biennale;
- della presentazione, da parte della Ditta, della dichiarazione sostitutiva atto di notorietà e di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, a firma del Legale rappresentante;
- della richiesta da parte di ARPA del Documento di Regolarità Contributiva per appalto di forniture;

RITENUTO:

- per quanto sopra di procedere all'affidamento diretto alla Ditta DIONEX Spa della fornitura biennale di materiali di laboratorio per un importo complessivo stimato in euro 64.332 + IVA;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile Laboratorio Integrato -Dr.ssa M. A. Bucci Sabattini - che ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Staff Amministrazione, Nadia Maccaferri, ai sensi del Regolamento ARPA per il decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 95 del 16/12/2009;
- che ai sensi degli artt. 10 e 125 del Dlgs. 163/2006 e dell'art. 4 del Regolamento ARPA per la fornitura di beni e servizi in economia è individuato responsabile del procedimento il Direttore della Sezione di Bologna – Dr.ssa M. Adelaide Corvaglia;
- che il Responsabile del procedimento, come sopra individuato, ha delegato a termini regolamentari il Responsabile del Laboratorio Integrato per le fasi del procedimento relative alla scelta del contraente e controllo sull'esecuzione del contratto;

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento diretto alla ditta DIONEX Spa della fornitura biennale di materiali di laboratorio, periodo contrattuale 10/03/2010 – 09/03/2012, sulla base dei fabbisogni stimati dal Laboratorio Integrato e riportati nelle "condizioni di fornitura", documento che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il costo complessivo stimato in euro 77.198,40 (IVA inclusa) relativo al presente provvedimento avente natura di “Materiale di laboratorio” sottoconto “Materiali vari di laboratorio” è a carico dell'esercizio 2010 per l'importo di euro 38.599,20 e dell'esercizio 2011 per l'importo di euro 38.599,20, ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico pluriennale con riferimento al centro di responsabilità “Dipartimento Tecnico”.
3. Di dare atto che si è proceduto alla registrazione del contratto di fornitura di cui trattasi nel sistema informativo SIMOG – gestione gare acquisendo il numero CIG 04509843C4;
4. di pubblicare sul sito web di ARPA gli estremi del presente atto di affidamento.

Il Direttore
della Sezione Provinciale ARPA di Bologna
(Dr.ssa M. Adelaide Corvaglia)

Spett. le

DIONEX SRL
Via Dei Tulipani, 1
20090 Pieve Emanuele MI

fax 0251628238
tel. 0251621267

Si prega di citare il protocollo nella risposta

OGGETTO: Procedura in economia ai sensi art. 125 - D. Lgs. 163/2006 e art.10 della l.r. Emilia - Romagna 21.12.2007, n. 28 - Affidamento Diretto -

RICHIESTA PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI LABORATORIO

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA), Sezione provinciale di Bologna, invita la Società in indirizzo a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di prodotti di laboratorio.

Oggetto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato d'oneri allegato alla presente.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, anche via fax (051-342642), entro e non oltre le **ore 13.00 del 01/03/2010**, indirizzato a:

**ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
Sezione Provinciale di Bologna Via Francesco Rocchi n. 19 – 40138 - Bologna.**

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

1. copia della richiesta di preventivo e condizioni di fornitura tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;

2. modulo "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà", allegato alla presente, debitamente compilato (in riferimento all'art. 26 DLgs 81/2008).

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano". In offerta si dovrà altresì indicare il termine di validità della stessa. L'offerta dovrà indicare, oltre ai prezzi applicati per i prodotti riportati nell'elenco allegato alle "condizioni di fornitura", anche la percentuale di sconto che verrà applicata in corso di contratto su tutti i prodotti a listino della Ditta.

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma del Direttore della Sezione Provinciale di Bologna.

3. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura, da emettersi al positivo espletamento della fornitura, dovrà:

- riportare il numero d'ordine
- essere intestata e spedita ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370;
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio (codice IBAN).

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore.

In caso di ritardo nei pagamenti, sono dovuti al Fornitore gli interessi di mora in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di sette punti.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

4. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti di carattere amministrativo si invita a rivolgersi a Lucia Fortini tel. 051396209 – e-mail: **lfortini@arpa.emr.it**

Per chiarimenti di carattere tecnico si invita a rivolgersi a Gino Verucchi tel. 051396221 – e-mail:

gverucchi@arpa.emr.it

Documenti allegati:

- 1- modulo "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà".

Il Direttore
della Sezione Provinciale di Bologna
Dr.ssa M. Adelaide Corvaglia

per accettazione

data _____

Firma _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del DPR 445/2000)

RELATIVA L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI

Il sottoscritto nato a il..._/..._/... residente
in Via n....., CF:, nella qualità
di della Ditta/Società....., con Sede legale in
....., Via..... n...., C.F. e P.IVA
....., in osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del Dlgs 81/08

DICHIARA

- 1) che la Ditta/Società è iscritta nel registro delle imprese, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di, per l'esercizio delle attività oggetto del presente affidamento, ovvero, trattandosi di fornitore appartenente ad altro Stato membro delle Comunità europee, è iscritta nel registro professionale o commerciale ufficiale denominato di
- 2) che non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006.
- 3) di essere iscritta all'INAIL (n. posizione.....) e all'INPS (n. posizione.....) e di aver adempiuto agli obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente;
- 4) che il CCNL applicato in azienda è il seguente.....
- 5) di possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall'art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del D.lgs n. 81/08 relativamente all'attività appaltata di cui all'oggetto;
- 6) di non essere soggetti di provvedimenti di sospensione o interdetti di cui all'art 16 del D.lgs n. 81/08;
- 7) di aver provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona del, del Medico competente nella persona del dott..... e degli addetti alla Prevenzione Incendi e al Pronto Soccorso aziendali;
- 8) di aver dotato i lavoratori impiegati nell'appalto di dispositivi di protezione individuali previsti per la specificità del lavoro da svolgere;
- 9) di impiegare nei lavori oggetto dell'appalto lavoratori in possesso di idoneità sanitaria alla mansione specifica accertata dal medico competente;
- 10) di aver informato, formato ed addestrato i tecnici incaricati in relazione ai rischi lavorativi di cui al D.lgs n. 81/08 inerenti il presente appalto;
- 11) di utilizzare per l'attività oggetto dell'appalto, attrezzature e strumentazioni conformi a quanto previsto dal titolo III del D.lgs n. 81/08;
- 12) che eventuali subappaltatori che dovessero intervenire per conto di questa ditta sono risultati idonei ed in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall'art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del D.lgs n. 81/08 relativamente all'attività appaltata di cui all'oggetto;

Il sottoscritto rende la presente dichiarazione consapevole delle sanzioni penali previste per legge per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Li _____, ____/____/____

IL DICHIARANTE

Allegata copia documento di identità, rilasciato il da

ARPA
Agenzia per la prevenzione e l'ambiente
Dell'Emilia Romagna
CONDIZIONI DI FORNITURA

Art. 1- Oggetto della fornitura

Oggetto del contratto è la fornitura di materiali di laboratorio riportati nell'elenco allegato in calce al presente documento. Le quantità riportate sono indicative, Arpa si riserva quindi la facoltà di aumentare o diminuire i quantitativi sulla base delle reali esigenze delle attività analitiche dei laboratori, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta. La ditta si impegna inoltre ad applicare la stessa percentuale di sconto indicata nell'offerta, anche su prodotti non compresi nell'allegata tabella ma che Arpa avesse necessità di acquistare nel periodo di validità contrattuale.

Art. 2- Durata del contratto di fornitura

Il contratto di fornitura ha durata di anni 2 a partire dalla data di adozione della determinazione di affidamento; gli estremi dell'atto di affidamento e la data di inizio del contratto saranno comunicati alla Ditta con lettera trasmessa a mezzo posta o fax.

Art. 3- Garanzia della fornitura

La Ditta si impegna a fornire i prodotti richiesti in perfette condizioni, correttamente confezionati e conservati e con scadenza non inferiore a mesi 6 (sei). La consegna, franco ns. sede, dovrà avvenire entro un termine massimo di giorni 10 consecutivi da calendario decorrenti dalla data di trasmissione dell'ordine da parte di Arpa a mezzo fax.

Art. 4- Penalità

Decorso il primo giorno di ritardo nella consegna sarà applicata una penale del 2% calcolata sull'importo della fornitura; Per i prodotti che dovessero pervenire non in perfette condizioni di confezione, conservazione e/o con scadenza inferiore a 6 mesi, verranno da Arpa restituiti con spese di trasporto e ogni altro onere conseguente a carico della Ditta. L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del fornitore dipendenti dal contratto cui le penalità si riferiscono.

Le penalità sono notificate al fornitore in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

Art. 5- Pagamenti

Le fatture emesse a fronte di ordini evasi dovranno essere intestate e recapitate a:

ARPA - Via Po, n°5 - CAP. 40139 Bologna

C.F./P.I. 04290860370;

Il pagamento delle fatture, dedotte le eventuali penalità nelle quali la ditta fosse incorsa, verrà eseguito a **90 giorni** d.f.f.m. a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che il fornitore avrà cura di indicare sulle fatture.

Nel caso in cui il riscontro della fattura da parte dell'ufficio competente rilevasse inesattezze di alcuni elementi (es. prezzo o quantità) il termine di 90 giorni decorrerà dal momento in cui perverrà all'Ufficio Protocollo di ARPA la nuova fattura.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di due punti.

Art. 6- Recesso e risoluzione del contratto

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il presente contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di affidamento della fornitura;
- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 5 (cinque) documenti di contestazione ufficiale;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Arpa;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- negli altri casi di cui agli articoli 8 e 9 (Subappalto e Divieto di cessione di contratto e dei crediti).

La risoluzione del contratto viene disposta con specifico provvedimento e ne viene data comunicazione al Fornitore a mezzo Raccomandata A/R.

Con la risoluzione del contratto sorge per Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno al fornitore.

Arpa non riconoscerà al fornitore nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del fornitore. Al fornitore inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da Arpa rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione (se ed in quanto prestata) e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti della Ditta. Nel caso di minore spesa nulla compete al fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Arpa inoltre ha diritto, nei casi di:

- giusta causa,
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara relativo alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il fornitore medesimo;
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione del servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, al fornitore saranno rimborsati solo i costi effettivamente sostenuti fino alla data della comunicazione di cui sopra, ovvero alla quota parte di fornitura già effettuata, più i costi effettivamente sostenuti relativamente alla parte di fornitura non ancora espletata, rinunciando il fornitore espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Art. 7- Responsabilità del fornitore

ARPA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere e già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

La Ditta fornitrice risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo a riguardo sollevata ARPA da ogni responsabilità ed onere.

ART. 8- Subappalto

E' ammesso il subappalto, nella misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, come disciplinato dal D.LGS. 163/2006.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del fornitore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ARPA di quanto subappaltato.

Il fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Arpa o a terzi per fatti comunque imputabili a soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

La cessione in subappalto di attività deve essere espressamente approvata da ARPA. Qualora il fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà di Arpa risolvere il contratto.

Art. 9- Divieto di cessione del contratto e dei crediti

E' fatto divieto al fornitore di cedere in tutto o in parte la fornitura oggetto del contratto.

E' fatto inoltre assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte di ARPA.

In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di risolvere il contratto.

Art. 10- Foro Competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il fornitore e Arpa in relazione al contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. 11- Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico esclusivo del fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di ARPA, tutte le eventuali spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tanto se esistenti al momento dell'affidamento della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, II comma, del D.P.R. 26/04/86 n°131 e successive modificazioni. Qualora si verificasse il caso d'uso, le spese saranno a carico del fornitore.

Art. 12- Trattamento dei dati personali e consenso al trattamento

Con la sottoscrizione del contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di

protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

Arpa, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Art. 13 Condizioni generali di contratto:

Gli articoli:

- 3: garanzia della fornitura;
- 4: penalità;
- 5: pagamenti;
- 6: recesso e risoluzione del contratto;
- 7: responsabilità del fornitore
- 8: subappalto;
- 9: divieto di cessione del contratto e dei crediti;
- 10: foro competente
- 11: spese ed oneri contrattuali;
- 12: trattamento dei dati personali e consenso al trattamento;

del presente capitolato si intendono specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", Arpa E.R. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento

- I dati inseriti nelle buste contenenti le offerte vengono acquisiti da Arpa E.R. per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura e dei servizi nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Arpa E.R. ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti da Arpa E.R. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Arpa E.R. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di Arpa E.R. che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno eventualmente essere diffusi tramite il sito internet www.arpa.emr.it.

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Arpa Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po, 5.
Responsabile del trattamento è il Direttore di Sezione di Arpa

Consenso del concorrente interessato

Acquisite ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del capitolato/contratto, il concorrente aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento dei dati come sopra definito.

Il concorrente potrà specificare nelle premesse della propria offerta se e quale parte della documentazione presentata ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, ecc.: in tal caso Arpa E.R. non consentirà l'accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti. Sul resto della documentazione tecnica Arpa E.R. consentirà l'accesso, ma non l'estrazione di copia.

N. Proposta: PDTD-2010-162 del 09/03/2010

Centro di Responsabilità: Sezione Di Bologna

OGGETTO: Sezione Provinciale di Bologna. Affidamento diretto di materiale di laboratorio alla Ditta DIONEX.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott Maccaferri Nadia, Responsabile Amministrativo di Sezione Di Bologna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 09/03/2010

Il Responsabile Amministrativo